

Bruxelles, 11 marzo 2021
(OR. en)

6801/21

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0379(COD)**

**CODEC 324
AGRILEG 38
SEMENCES 13
PE 18**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 8-11 marzo 2021)

I. INTRODUZIONE

Il 3 febbraio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato che, se il Parlamento europeo dovesse approvare la proposta della Commissione in oggetto senza emendamenti, il Consiglio approverà la posizione del Parlamento europeo.

In questo contesto il presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Norbert LINS (PPE, DE) ha presentato la proposta di decisione della Commissione. Non sono stati presentati emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 10 marzo 2021 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura riprendendo la proposta della Commissione. Tale posizione è contenuta nella risoluzione legislativa del Parlamento dell'11 marzo 2021 riportata in allegato.

Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto legislativo sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

P9_TA-PROV(2021)0078

Equivalenza delle ispezioni in campo ed equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito (COM(2020)0853 – C9-0431/2020 – 2020/0379(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0853),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0431/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 gennaio 2021¹,
 - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

² Parere del 27 gennaio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

³ Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021.

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio⁴ prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate su determinate colture di sementi nei paesi terzi elencati nell'allegato I di tale decisione debbano essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate conformemente al diritto dell'Unione e che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi debbano essere considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente al diritto dell'Unione.
- (2) La decisione 2005/834/CE del Consiglio⁵ definisce norme relative all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in alcuni paesi terzi. Essa prevede che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in tali paesi terzi e dalle autorità di cui all'allegato della medesima decisione, per le specie oggetto delle direttive indicate per ciascuno di tali paesi terzi, debbano offrire le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.

⁴ Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

⁵ Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2005, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51).

- (3) Il Regno Unito ha recepito e attuato efficacemente le direttive 66/401/CEE⁶, 66/402/CEE⁷, 2002/53/CE⁸, 2002/54/CE⁹, 2002/55/CE¹⁰ e 2002/57/CE¹¹ del Consiglio nonché gli atti di esecuzione adottati a norma di tali direttive. Tali atti di esecuzione stabiliscono le norme in base alle quali tali direttive riconoscono l'equivalenza in questione.
- (4) Il diritto dell'Unione, comprese le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE, è stato applicato al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020, conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹² ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 126 e l'articolo 127, paragrafo 1.
- (5) In vista del termine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nel Regno Unito alle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nell'Unione e conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.

⁶ Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298).

⁷ Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309).

⁸ Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

⁹ Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

¹⁰ Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

¹¹ Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

¹² GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

- (6) Il Regno Unito ha inoltre chiesto il riconoscimento dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati nel Regno Unito a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, nonché della direttiva 2002/53/CE.
- (7) Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione di recepimento delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE non cambierà e continuerebbe ad applicarsi dopo il 1° gennaio 2021.
- (8) La Commissione ha esaminato la pertinente legislazione del Regno Unito e la sua equivalenza con le prescrizioni dell'Unione e ha concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi sono effettuate in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE nonché le pertinenti prescrizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE.
- (9) Pertanto, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi dopo la fine del periodo di transizione, è opportuno riconoscere l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate per le sementi prodotte nel Regno Unito e certificate ufficialmente dalle autorità di tale paese.
- (10) La Commissione ha esaminato la pertinente legislazione del Regno Unito e l'equivalenza con le disposizioni relative alle selezioni conservatrici a norma delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. La Commissione ha concluso che i controlli di tali selezioni conservatrici effettuati nel Regno Unito offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.

- (11) È pertanto opportuno riconoscere l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici disciplinati dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE effettuati nel Regno Unito.
- (12) Il Regno Unito dovrebbe quindi essere incluso nell'allegato I della decisione 2003/17/CE e nell'allegato della decisione 2005/834/CE, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE.
- (14) Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso è terminato il 31 dicembre 2020, e al fine di garantire la continuità, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica delle decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE

1. L'allegato I della decisione 2003/17/CE è modificato conformemente al punto 1 dell'allegato della presente decisione.
2. L'allegato della decisione 2005/834/CE è modificato conformemente al punto 2 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore e data di applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO

1. All'allegato I della decisione 2003/17/CE, la tabella è così modificata:

1) tra le righe "CL" e "IL" è inserita la riga seguente:

"GB**	Department for Environment, Food	66/401/CEE
	& Rural Affairs (DEFRA)	66/402/CEE
	Eastbrook	2002/54/CE
	Shaftesbury Road	2002/57/CE
	Cambridge	
	CB2 8DU	

(**) *A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.*";

2) nella nota a piè di pagina (*), tra "CL — Cile," e "IL — Israele," è inserito quanto segue:

"GB — Regno Unito,".

2. All'allegato della decisione 2005/834/CE, la tabella è così modificata:

1) tra le righe "CS" e "IL" è inserita la riga seguente:

"GB**	Department for Environment, Food and Rural Affairs(DEFRA)	66/401/CEE
		66/402/CEE
	Eastbrook	2002/54/CE
		2002/55/CE
	Shaftesbury Road	2002/57/CE
	Cambridge	
	CB2 8DU	

(**) *A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.*";

2) nella nota a piè di pagina (*), tra "CS — Serbia e Montenegro," e "IL — Israele," è inserito quanto segue:

"GB — Regno Unito,".
